

## **Regolamento interno relativo al funzionamento dell'assemblea ed all'elezione degli amministratori**

### **Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento disciplina, in ossequio a quanto previsto dalla legge e dal vigente statuto sociale, le modalità di funzionamento dell'assemblea e di elezione degli amministratori della F.A.I. Service S. Coop., in appresso anche semplicemente Fai, tanto nel caso di rinnovo integrale dell'organo amministrativo, quanto nel caso di eventuali integrazioni in corso di carica.

Esso, approvato con deliberazione dell'assemblea ordinaria dei soci, vincola ogni socio ad osservarne le disposizioni.

### **Art. 2 - ASSEMBLEA E COMPOSIZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO**

Le modalità di funzionamento dell'assemblea, le maggioranze assembleari costitutive e deliberative, le modalità di voto sono regolate dagli artt. 19, 20, 21, 22, 22bis e 23 del vigente statuto sociale.

La composizione del Consiglio di Amministrazione è disciplinata dall' art. 24 del vigente statuto sociale.

### **Art. 3 - ASSEMBLEA**

#### **CAPO I - CONVOCAZIONE**

L'assemblea dei soci è convocata conformemente a quanto previsto dallo statuto sociale: indipendentemente dalle modalità di convocazione, è in facoltà del consiglio di amministrazione di inviare ai soci una copia dell'avviso di convocazione.

Con le medesime modalità previste per l'avviso di convocazione, unitamente all'avviso di convocazione verrà inoltrato o messo a disposizione dei soci il modulo di delega.

#### **CAPO II - COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA.**

##### **1. Verifica degli intervenuti**

Al fine della verifica della legittimazione all'intervento, l'incaricato della Fai consegna al socio un numero di tagliandini di partecipazione pari ai voti esercitabili dal socio intervenuto, comprensivi delle deleghe; i tagliandini sono di colore diverso a seconda che il relativo voto sia espresso in proprio o per delega. Agli intervenuti senza diritto di voto è rilasciato un apposito cartellino di riconoscimento.

Gli incaricati annotano su supporto elettronico o cartaceo, l'orario di ingresso di ciascun socio e il numero di tagliandini consegnatigli.

In caso di contestazione sulla legittimazione all'intervento o sul numero di voti esercitabili, decide in Presidente dell'assemblea.

Apparecchi fotografici o di audio e/o video registrazione, o similari, non possono essere utilizzati sul luogo dell'adunanza, salva espressa autorizzazione del Presidente dell'assemblea.

##### **2. Presidente dell'assemblea**

Il Presidente, nel dirigere i lavori assembleari, deve garantire il diritto di informazione del socio e deve facilitare un confronto costruttivo di opinioni.

Nel corso dell'adunanza il Presidente può sospendere i lavori assembleari per un breve periodo, motivando la relativa decisione.

Il Presidente, previo avvertimento, ha il potere di far allontanare dal luogo dell'adunanza, anche per una sola fase dei lavori assembleari, chiunque ne ostacoli il regolare svolgimento.

Il Presidente può adottare qualsiasi altro provvedimento ritenuto opportuno per garantire il corretto svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti sociali da parte degli intervenuti.

##### **3. Verifica del quorum costitutivo**

Il Presidente dell'assemblea, appena assunte le proprie funzioni, verifica il raggiungimento del quorum costitutivo, ove richiesto: se questo quorum è raggiunto, il Presidente dichiara l'assemblea validamente costituita; altrimenti rinvia l'assemblea ad altra convocazione.

Il socio che esce dall'adunanza, ove previsto il quorum costitutivo della medesima, si considera comunque presente a meno che costui abbia espressamente richiesto agli incaricati di registrare la propria uscita dall'assemblea; in tal caso gli incaricati registrano anche il relativo orario di uscita. Il socio, una volta fatta registrare la propria uscita, può richiedere di essere riammesso ai lavori assembleari solo effettuando una nuova registrazione del proprio ingresso, se consentita.

##### **4. Apertura lavori**

Il Presidente, accertata la regolare costituzione dell'assemblea, dichiara aperti i lavori, rendendo noto il numero dei soci intervenuti con diritto di voto e dando notizia dell'intervento in assemblea di soggetti diversi dai soci.

L'assemblea, su proposta del Presidente, elegge, mediante votazione per alzata di mano, il segretario, se diverso dal Notaio verbalizzante, ed un numero di scrutatori considerato congruo rispetto al numero dei soci presenti.

Il segretario ed il Notaio possono farsi assistere da persone di loro fiducia ed avvalersi di apparecchi di registrazione al solo fine di facilitare la predisposizione del verbale assembleare. Di ciò il Presidente rende

comunicazione all'assemblea.

Una volta stabilite le modalità di votazione e di scrutinio e prima dell'apertura della discussione sulle materie elencate nell'ordine del giorno, il Presidente può decidere che la loro trattazione avvenga sia secondo un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione, sia accorrandole in gruppi omogenei. Il Presidente può altresì disporre che si voti sulle singole proposte di deliberazione al termine della discussione su ciascuna materia corrispondente oppure al termine della discussione di tutte o alcune delle materie indicate nell'avviso di convocazione.

#### CAPO III - DISCUSSIONE ASSEMBLEARE

##### 1. Illustrazione delle materie da trattare

Il Presidente dell'assemblea o le persone da lui designate illustrano le materie elencate nell'ordine del giorno e le proposte sottoposte all'approvazione dell'assemblea.

##### 2. Discussione

Il Presidente dell'assemblea regola la discussione dando la parola a chi è legittimato a chiederla.

Ogni socio può intervenire una sola volta su ciascun argomento o gruppi di argomenti posti in discussione, tanto facendo osservazioni che chiedendo informazioni e formulando eventuali proposte. La richiesta di intervento, presentata secondo le modalità eventualmente fissate dal Presidente, può essere avanzata fino a quando il Presidente non dichiara chiusa la relativa discussione.

Ogni intervento non può durare, di regola, più di cinque minuti, salva diversa disciplina disposta dal Presidente in funzione del tempo complessivamente disponibile. Prima della scadenza del termine stabilito, il Presidente invita l'oratore a concludere e, scaduto il termine o in caso di intervento non autorizzato, può togliergli la parola.

Il Presidente risponde normalmente al termine di tutti gli interventi sullo stesso argomento, personalmente o per tramite di altro soggetto designato.

Esaurita la trattazione di tutte le materie indicate nell'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

#### Art. 4 - ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

##### CAPO I DIRITTO DI CANDIDARSI - PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

1. Ogni socio, ricorrendone i requisiti di cui all'art. 24 dello statuto sociale, ha il diritto di candidarsi alla carica di amministratore.

Costituiscono cause di ineleggibilità e di decadenza dalla carica l'esser stato dichiarato interdetto, inabilitato o fallito e l'aver riportato condanne a pene che comportano l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi.

I candidati devono autocertificare sotto responsabilità e sanzione penale in caso di dichiarazione mendace, il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti, ovvero:

- requisito di onorabilità: mancanza di condanne penali per reati diversi da quelli che determinano l'ineleggibilità;

- requisito della professionalità: conformi alle previsioni di cui all'art. 24. dello statuto.

Il possesso di tali requisiti dovrà essere autocertificato in sede di presentazione della candidatura; in caso di elezione dovranno essere depositati presso la sede sociale entro trenta giorni, i documenti attestanti il possesso alla data della candidatura stessa dei predetti requisiti.

2. Tutti coloro che intendono candidarsi a ricoprire la carica sociale di consigliere di amministrazione, devono preventivamente formare liste composte da non meno del numero massimo di amministratori da eleggere.

Le liste devono essere sottoscritte da e contenere le generalità di ogni candidato e le dichiarazioni di cui al punto 1. ; esse vengono presentate al consiglio di amministrazione almeno 10 giorni prima della data prevista per l'assemblea ordinaria in prima convocazione.

Ogni candidato non può essere incluso in più di una lista.

L'elenco delle liste, contenente tutti i candidati, deve essere affisso presso la cooperativa almeno 9 giorni prima della data prevista per l'assemblea ordinaria in prima convocazione. In caso di omonimia fra i candidati verranno indicati anche i dati personali quali, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale o qualunque altra indicazione univocamente distintiva (es. soprannome).

Le liste verranno identificate numericamente in ordine di presentazione.

##### CAPO II OPERAZIONI DI VOTO

1. Il voto viene assegnato per lista.

##### 2. schede elettorali

Le schede elettorali costituiscono strumento necessario per la votazione a scrutinio segreto e vengono predisposte dalla cooperativa secondo un modello uniforme; esse sono poste a disposizione degli aventi diritto presso tutti i seggi all'inizio delle votazioni.

Le schede riportano le liste identificate numericamente.

##### 3. operazioni di voto

In caso di elezione dell'intero consiglio di amministrazione, l'Assemblea, prima che sia dichiarata aperta la relativa votazione, determina il numero di amministratori da eleggere mediante votazione a scrutinio palese.

Le votazioni per l'elezione degli amministratori si svolgono a scrutinio segreto, salvo quanto previsto al punto 4

Nelle votazioni a mezzo di schede, ciascun avente diritto consegna al personale del seggio il biglietto di ammissione che documenta il numero dei voti da esprimere in proprio e per delega, ricevendo in cambio le relative schede.

Il socio ha l'onere di controllare che ogni scheda sia vistata da almeno uno scrutatore.

Dopo aver espresso il voto in modo riservato, il socio deposita le schede nell'urna del seggio all'uopo predisposta.

Il voto favorevole alla lista deve essere espresso mediante un segno a fianco della lista medesima o comunque in ogni altro modo che risulti idoneo a consentire una chiara e univoca indicazione della volontà del votante.

Le liste non contrassegnate con le modalità precisate si intendono non votate.

Non è consentito esprimere il voto a favore di più di una lista.

#### 4. votazione palese

Se i candidati sono complessivamente pari alle cariche da eleggere, il Presidente può - a sua discrezione - optare per la votazione palese.

#### 5. nullità dei voti e delle schede

Sono nulli i voti che il Presidente dell'assemblea, sentiti gli scrutatori, non ritenga idonei a consentire una chiara ed univoca interpretazione della volontà del votante. Sono nulle le schede in cui risultino votate più liste.

I voti espressi su schede diverse da quelle predisposte dalla cooperativa o non vistate da almeno uno scrutatore sono nulle.

#### 6. scrutinio e proclamazione

Il Presidente sovrintende allo scrutinio, predisponendo un'idonea organizzazione.

Lo scrutinio è effettuato dai soli scrutatori nominati dall'assemblea ed è visibile dai soci presenti in assemblea. Se vi sono contestazioni, decide il Presidente dell'assemblea.

In caso di votazione per alzata di mano, si computano solo i voti risultanti minoritari e quelli esprimibili dagli astenuti e, per differenza, si computano i voti risultanti maggioritari.

Terminata la votazione, gli scrutatori effettuano lo scrutinio delle schede e di ciò si dà debito conto nel verbale dell'assemblea.

A parità di voti è eletto il candidato più anziano di età.

Nel caso in cui per il protrarsi dei lavori assembleari, non sia possibile procedere nella stessa riunione alle operazioni di scrutinio, il Presidente prima della chiusura dell'assemblea, comunica il giorno, l'ora e il luogo dello scrutinio e della proclamazione degli eletti.

All'esito dello scrutinio il Presidente rende noti all'assemblea i risultati delle votazioni.

Risultano eletti alle cariche sociali i candidati delle liste che hanno ottenuto i corrispondenti seggi, in conformità delle disposizioni dello statuto.